



COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO
Provincia di Trento

SERVIZIO SEGRETERIA

DETERMINAZIONE N. 55 dd. 08.04.2024

OGGETTO: Indennità di cui al Titolo III, Capo II dell'accordo di settore 08.02.2011.
Liquidazione per l'anno 2023.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA

Visto il Contratto collettivo provinciale di lavoro del personale del comparto autonomie locali – area non dirigenziale – per il triennio giuridico-economico 2016/2018 sottoscritto in data 1° ottobre 2018 ed in particolare il Capo III “Salario accessorio”;

Visto l'accordo di settore dell'area non dirigenziale del comparto autonomie locali su indennità di Comuni e loro forme associative, Comprensori, Comunità, Unioni di Comuni dd. 08.02.2011 ed in particolare gli artt. 13 e 15;

Visto l'accordo di settore per il triennio 2016-2018 dd. 01.10.2018 ed in particolare l'art. 6;

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta comunale n. 31 di data 04.04.2023 avente ad oggetto: “Accordo di settore dd. 08.02.2011 Titolo III, capo II. Approvazione dei criteri di attribuzione delle indennità ivi previste per l'anno 2023.”;

Preso atto che il Servizio Finanziario e tributi ha predisposto - accertato che nel 2023 risultano assenze superiori a 30 giorni continuativi (escluse quelle per ferie, infortunio e astensione obbligatoria per maternità) e pertanto si deve procedere alla riduzione dell'indennità spettante - il prospetto riportante l'importo da erogare per le indennità di cui al Titolo III, Capo II dell'Accordo di settore dd. 08.02.2011 attribuite con deliberazioni della Giunta comunale n. 31 dd. 04.04.2023 per l'anno 2023 e lo ha trasmesso con nota dd. 08.04.2024 prot. n. 2396;

Visto il vigente Regolamento Organico del Personale Dipendente;

Visto il CCPL del personale del comparto autonomie locali – area non dirigenziale per il triennio giuridico-economico 2016/2018, sottoscritto in data 1° ottobre 2018;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2;

Visto lo Statuto comunale;

Richiamate le deliberazioni del Consiglio comunale n. 37 e 38 del 21.12.2023 con cui sono stati approvati il DUP 2024-2026 e il Bilancio di previsione;

Visto il Piano esecutivo di Gestione dell'esercizio finanziario 2024 per la parte relativa all'individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei Responsabili dei Servizi e degli obiettivi gestionali, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 1 dd. 08.01.2024;

D E T E R M I N A

1. di liquidare, per le motivazioni in premessa esposte, le indennità di cui al Titolo III, Capo II dell'Accordo di settore dd. 08.02.2011 attribuite con deliberazioni della Giunta comunale n. 31 dd. 04.04.2023 per l'anno 2023 come da prospetto agli atti sub prot. n. 2396 dd. 08.04.2024;

2. di dare atto che l'importo di € 1.000,00 trova imputazione al codice P.F. U 1.01.01.01.04 (cap. 61), l'importo di € 3.200,00 trova imputazione al codice P.F. U 1.01.01.01.04 (cap. 309), l'importo di € 1.600,00 trova imputazione al codice P.F. U 1.01.01.01.04 (cap. 376), l'importo di € 3.507,94 trova imputazione al codice P.F. U 1.01.01.01.04 (cap. 2181) e l'importo di € 3.200,00 trova imputazione al codice P.F. U 1.01.01.01.04 (cap. 10137), oltre ad oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'ente che saranno imputati ai rispettivi interventi di competenza, del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario in corso, gestione residui, che presentano adeguata disponibilità.

CF



Avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL RESPONSABILE
- dott. Giorgio Merli -